

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

Cinisello Balsamo, in questo giorno 2 (due) luglio 2000 (duemila), in Via L. Da Vinci n.26, presso il Centro Giovanile S. Domenico Savio

sono comparsi

i Signori

Zaccaria Bonalumi, nato a Milano il 17 ottobre 1964, e residente in Cinisello Balsamo – Via S. Giuseppe n.5 - Codice Fiscale BNL ZCR 64R17 F205C,

Raffaele Moschella, nato ad Avellino il 27 luglio 1960, e residente in Cinisello Balsamo – Via Vasari n.9e - Codice Fiscale MSC RFL 60L27 A509Y,

Anna Rita Stefania Zampieri, nata a Milano il 23 giugno 1961, e residente in Cinisello Balsamo – Via Vasari n.9e - Codice Fiscale ZMP NRT 61H23 F205R.

Detti componenti in possesso dei requisiti di legge, rinunciano d'accordo tra loro, all'assistenza dei testimoni per questo atto, in virtù del quale gli stessi componenti medesimi convengono e dichiarano di costituire una libera associazione culturale senza fine di lucro, denominata

“Gruppo Culturale Compagnia del Borgo”

con sede in Cinisello Balsamo (MI) – Via Leonardo Da Vinci n.26.

Tale associazione ha lo scopo di:

- diffondere la cultura teatrale, musicale e cinematografica nel mondo giovanile e non;
- ampliare la conoscenza della cultura teatrale, musicale, cinematografica ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed

associazioni;

- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali in campo teatrale, musicale e cinematografico, affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita sia umana che civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- porsi come punto di riferimento per quanti, anche svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni teatrali, musicali, cinematografiche ed artistiche, un sollievo al proprio disagio;

tutto quanto come meglio specificato dagli articoli 3 e 4 del relativo Statuto, qui allegato, al quale si fa pieno riferimento in merito.

L'Associazione qui costituita è retta dal menzionato Statuto, che firmato dai componenti, previa lettura ed approvazione, si allega a questo atto sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale.

Ai sensi dell'articolo 13 dell'allegato Statuto, i Signori Zaccaria Bonalumi, Raffaele Moschella e Anna Rita Stefania Zampieri, come sopra generalizzati, comporranno il primo Consiglio Direttivo di tre membri della predetta Associazione "Gruppo Culturale Compagnia del Borgo", dalla data del presente documento e in carica per tre anni, con tutti i poteri di legge e di Statuto.

Vengono altresì conferite, sempre all'unanimità ed ai sensi dello predetto Statuto le seguenti cariche:

- **Presidente del Consiglio Direttivo** al Consigliere comparente, testé nominato, Signor Zaccaria Bonalumi che accetta,
- **Vicepresidente** al Consigliere comparente, testé nominato, Signor Raffaele Moschella che accetta.

Tutte le cariche di cui sopra si intendono conferite a titolo gratuito.

I mezzi finanziari necessari al funzionamento dell'Associazione qui costituita sono rappresentati dalle entrate patrimoniali contemplate nell'articolo 9 dell'allegato Statuto, al quale si fa pieno riferimento in merito.

Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno ed il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2000.

Il Presidente ed il Vicepresidente pro-tempore della predetta Associazione, vengono fin d'ora espressamente autorizzati e delegati a compiere, anche disgiuntamente tra loro, tutte le pratiche e le formalità necessarie ed opportune per l'eventuale riconoscimento dell'Associazione stessa presso tutte le competenti autorità, nonché per il conseguimento delle eventuali autorizzazioni necessarie all'Associazione stessa per lo svolgimento della propria attività e, se necessario, quelle intese all'acquisto da parte della suddetta Associazione della personalità giuridica.

Ai soli effetti di cui sopra, al Presidente ed al Vicepresidente viene concessa la facoltà di apportare, anche disgiuntamente tra loro, al presente atto costitutivo ed allo Statuto ad esso allegato, tutte le soppressioni, modificazioni ed aggiunte che dovessero venire richieste dalle autorità predette.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico

dell'Associazione qui costituita, che come sopra rappresentata le assume.

Il presente atto letto dai componenti che approvandolo e confermandolo lo sottoscrivono, consta di quattro fogli dattiloscritti ai sensi di legge e completato su tre facciate e fin qui della quarta.

Allegato "A"

STATUTO

Titolo I - Costituzione – denominazione – durata - sede

ARTICOLO n. 1

E' costituita l'Associazione

"Gruppo Culturale Compagnia del Borgo"

una libera associazione culturale senza scopo di lucro, con durata fino al 31 dicembre 2050, regolata a norma del Titolo 1° Cap. III Articolo 36 e segg. del Codice Civile, nonché dal presente Statuto.

ARTICOLO n. 2

La sede dell'Associazione "Gruppo Culturale Compagnia del Borgo" è in Cinisello Balsamo (MI) – Via L. Da Vinci n.26.

Titolo II - Scopi

ARTICOLO n. 3

L'Associazione "Gruppo Culturale Compagnia del Borgo" persegue i seguenti scopi:

- diffondere la cultura teatrale, musicale e cinematografica nel mondo giovanile e non;
- ampliare la conoscenza della cultura teatrale, musicale, cinematografica ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali in campo teatrale, musicale e cinematografico, affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;

- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita sia umana che civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- porsi come punto di riferimento per quanti, anche svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni teatrali, musicali, cinematografiche ed artistiche, un sollievo al proprio disagio.

ARTICOLO n. 4

L'Associazione "Gruppo Culturale Compagnia del Borgo" per il raggiungimento dello scopo sociale di cui all'art.3, intende promuovere varie attività, in particolare:

- *Attività culturali:* convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documentari, concerti, lezioni-concerti, rappresentazioni teatrali, animazione di attività culturali, corsi di formazione teatrale e/o corsi di musica per giovani e ragazzi;
- *Attività di formazione:* corsi di aggiornamento teorico-pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, componenti dell'Associazione, istituzione di gruppi di studio e di ricerca.

Titolo III - Soci

ARTICOLO n. 5

L'Associazione "Gruppo Culturale Compagnia del Borgo" è proposta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Sono Soci e verranno iscritti all'Associazione tutti coloro che chiederanno di farne parte, che verseranno la quota associativa e che sottoscriveranno,

per presa visione e accettazione, il presente Statuto.

La qualità di Socio si acquisisce definitivamente dopo sei mesi dalla data della domanda scritta che dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo.

Il Socio ha diritto di partecipare alle attività di gruppo in relazione alle esigenze artistiche e di programmazione dello stesso.

Il Socio ha il dovere di prestare la propria attività anche per le opere associative collaterali e per tutte le esigenze dell'Associazione, quali: i servizi di palcoscenico, i trasporti, i carichi e gli scarichi, la pulizia e manutenzione dei luoghi utilizzati, e quant'altro necessario allo svolgimento delle iniziative associative.

I Soci si dividono in Soci fondatori, Soci ordinari e Soci onorari;

- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti all'atto costitutivo;
- Soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo la quota annuale di adesione;
- Soci onorari: persone, enti o istituzioni che operano nel campo della cultura, della formazione, dell'educazione e che forniscono all'Associazione il loro sostegno ideale ed economico; sono esonerati dal versamento della quota annuale.

Il numero dei Soci è illimitato.

Le quote annuali o il contributo associativo non sono trasmissibili agli eredi in caso di morte del socio.

Il Socio può sempre recedere dall'Associazione previa dichiarazione di recesso che deve essere comunicata, almeno un mese prima, per iscritto al Consiglio Direttivo che la ratifica.

ARTICOLO n. 6

L'ammissione dei Soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre Soci.

ARTICOLO n. 7

Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi, alle finalità o al patrimonio dell'Associazione, in particolare rendendosi morosi nel versamento delle quote associative o disinteressandosi delle attività dell'Associazione, nonché di quelle (quali i servizi di palcoscenico, i trasporti, i carichi e gli scarichi, la pulizia e manutenzione dei luoghi utilizzati e quant'altro necessario allo svolgimento delle iniziative dell'Associazione), il Consiglio Direttivo dovrà intervenire per dichiararne la decadenza dalla qualità di Socio.

I Soci dichiarati decaduti possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento, entro trenta giorni, al Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO n. 8

Tutti i Soci fondatori e ordinari maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

I Soci onorari non hanno diritto di voto.

Titolo IV - Patrimonio Sociale

ARTICOLO n. 9

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: quote associative annuali, contributi, donazioni, oblazioni, liberalità e lasciti, rimborsi, attività marginali di carattere commerciale e produttivo, ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni, le oblazioni, e i lasciti sono accettati dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con gli scopi sociali.

L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità dell'organizzazione.

Gli eventuali proventi derivanti da attività commerciali, produttive marginali o provenienti da spettacoli, sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione e vengono versate quale contributo concreto oltre che condivisione ideale all'Oratorio San Domenico Savio.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Titolo V - Bilancio

ARTICOLO n. 10

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere approvati

dall'Assemblea ordinaria ogni anno, entro il termine massimo di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Gli stessi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la data dell'Assemblea per poter consentire la consultazione da parte dei Soci.

Titolo VI - Organi Sociali

ARTICOLO n. 11

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario;
- Il Collegio dei Revisori;
- Il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO n. 12

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci fondatori e ordinari, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

Essa è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o almeno un quarto dei Soci.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza assoluta dei Soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e

delibera a maggioranza dei presenti

L'assemblea straordinaria può deliberare validamente in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei Soci e col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea è valida con la presenza del cinquanta per cento più uno degli aventi diritto di voto.

La convocazione va fatta dal Presidente del Consiglio Direttivo, con avviso pubblico affisso all'albo della sede, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.

In casi d'urgenza il termine può essere ridotto a cinque giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti da discutere, l'indicazione del luogo della riunione, del giorno e dell'ora, della prima e della seconda convocazione.

Tra la prima e la seconda convocazione deve esserci l'intervallo di almeno una sera.

E' ammessa delega con un massimo di due per ciascun Socio.

Le delibere assembleari deve essere rese pubbliche mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

ARTICOLO n. 13

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Presidente;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- elegge il Collegio dei Revisori;
- elegge il Collegio dei Probiviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;

- approva il regolamento interno;
- delibera su ogni questione posta all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Di norma il voto è palese, tranne che:

- per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- per gli argomenti per i quali il 50% dei presenti richieda il voto segreto.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ARTICOLO n. 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 2/3 dei membri.

Delibera a maggioranza assoluta, non sono ammesse deleghe.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO n. 15

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione "Gruppo Culturale Compagnia del Borgo" si riunisce di norma 4 volte l'anno e comunque quando è necessario, ed è convocato dal Presidente.

Il 50% dei Soci può convocare il Consiglio Direttivo con richiesta scritta e motivata fissando l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed è responsabile della conservazione e della gestione delle attrezzature teatrali e di ogni altro bene facente parte del patrimonio.

Nella gestione i suoi compiti sono, in via illustrativa, ma non limitativa:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- decidere sull'ammissione di nuovi Soci e sull'esclusione dei vecchi Soci,
- definire le attitudini necessarie ad associarsi;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- attuare gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle delibere assembleari;
- approvare l'indirizzo artistico delle rappresentazioni della stagione di spettacoli e di tutte le attività;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- stabilire gli importi delle quote annuali;
- affidare a terzi determinate attività sociali e gestire rapporti con altre associazioni o enti;
- attribuire deleghe ai singoli Consiglieri;
- nominare il Vicepresidente determinandone le attribuzioni ed i poteri;
- nominare il Segretario, determinandone le attribuzioni ed i poteri;
- nominare il Tesoriere, determinandone le attribuzioni ed i poteri.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'associazione.

ARTICOLO n. 16

Il Presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti e può essere rieletto.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, vigila sulla conservazione dei documenti dell'Associazione.

Conferisce ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, tutti i poteri a lui attribuiti saranno esercitati dal Vicepresidente.

ARTICOLO n. 17

Il Segretario provvede a compilare e tenere aggiornati i libri sociali, provvede alla corrispondenza, organizza le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea redigendone i relativi verbali.

Sovrintende alle attività amministrative ed economiche dell'associazione.

Il Segretario resta in carica per il periodo di vigenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

ARTICOLO n. 18

Il Tesoriere provvede a riscuotere le entrate e a pagare le spese annotandole in apposito libro cassa, cura gli adempimenti richiesti dagli enti erogatori dei contributi

Redige l'inventario delle attività e delle passività alla fine di ogni esercizio.

Il Tesoriere resta in carica per il periodo di vigenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

ARTICOLO n. 19

Il Collegio dei Revisori è composto da tre Soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo.

Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

ARTICOLO n. 20

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre Soci eletti in assemblea e dura in carica tre anni.

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di decadenza.

ARTICOLO n. 21

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai Soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Titolo VII - Scioglimento dell'Associazione

ARTICOLO n. 22

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazioni di finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della Legge 23.12.96, n.662.

Titolo VIII - Rinvio

ARTICOLO n. 23

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.